



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail infoposta@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n. 234 del 23/10/2018
Registro particolare n. 234 del 23/10/2018
Prot.n. 7823 del 23/10/2018

RETTIFICA ORDINANZE SINDACALI DI DEMOLIZIONE IN SEGUITO AI DECRETI DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016, REGIONE MARCHE N.1636 DEL 16/10/2018 E N.1639 DEL 17/10/2018

IL SINDACO

PREMESSO che alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica;

CONSIDERATO che:

- che l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

VISTI:

- l'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- la nota della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 concernente l'attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (G.T.S.) presso i Centri di coordinamento regionali;
- la nota n. 3 del 18-09-2016, emessa dal soggetto attuatore VV.F., nella quale vengono indicati i tipi d'interventi e le procedure da adottare;
- la nota DICOMAC prot. n. UC/TERAG16/0048130 del 19-09-2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento del GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";
- la circolare del C.C.R. – Regione Marche 664930 datata 23-09-2016 con la quale vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno ed indicati i criteri in cui è necessario avviati;
- la nota del soggetto attuatore prot. E n.49617 del 24/09/2016 ad oggetto "Sisma centro Italia 2016. Procedure per il funzionamento dei GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";
- che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;
- il co. 2 art. 3 dell'O.D.P.C. 389 del 28-08-2016 che testualmente recita "per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per

l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione". Atteso inoltre che l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e al fine quindi di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada;

- l' OCDPC n.388 del 26/08/2016;
- l' OCDPC n.391 del 01/09/2016;
- l' OCDPC n.393 del 13/09/2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 20-01-2017 che ha ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio dalla seconda decade del mese;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10-02-2017 che ha prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno i territori medesimi;
- la legge n.123 datata 03-08-2017 in cui la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 22-02-2018 che ha prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017;
- la legge n.89 datata 24/07/2018 in cui lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018;

RILEVATO che in conseguenza ai gravi eventi sismici si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità anche verso altri fabbricati agibili;

VISTA la comunicazione del C.C.R. con prot. 571907 del 15/16/2017 di Conclusione delle attività di programmazione dei G.T.S.;

VISTA l'ODPC 389 del 28 -08-2016 art. 3 co. 2 che testualmente recita *"Per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del*

Capo del Dipartimento della Protezione Civile 388 del 26-08-2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. 42 del 22-01-2004 artt. 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione."

VISTO che:

- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, Regione Marche 25 del 23-01-2017, è stato approvato il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie;
- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, della Regione Marche 94 del 09-02-2017, è stato individuato il soggetto gestore del servizio di rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti a causa del sisma 2016, ed approvato lo schema di contratto e disciplinare tecnico con affidamento alla società Picenambiente spa;
- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, Regione Marche n.1636 del 16/10/2018 si è provveduto alla revoca della Concessione in favore di Picenambiente del servizio di raccolta e trasporto delle macerie derivanti dai Comuni del cratere della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo;
- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, della Regione Marche 1639 del 17-10-2018, si è stabilita l'estensione della concessione COSMARI, nei territori delle province di Fermo e Ascoli Piceno allo scopo di garantire, senza soluzione di continuità, l'attività già esercitata da Picenambiente spa. avvalendosi dei Siti dei Depositi Temporanei già affidati al precedente concessionario;

CONSIDERATO che si fa riferimento alla società Picenambiente spa come soggetto gestore del servizio di raccolta delle macerie nelle seguenti ordinanze :

- n°749 del 03/08/2017;
- n°727 del 01/08/2017;
- n°748 del 03/08/2017;
- n°769 del 10/08/2017;
- n°772 del 10/08/2017;
- n°775 del 10/08/2017;
- n°893 del 03/10/2017;
- n°1029 del 20/11/2017;
- n°1030 del 22/11/2017;
- n°1044 del 01/12/2017;
- n°1052 del 01/12/2017;
- n°12 del 12/01/2018;
- n°18 del 18/01/2018;
- n°85 del 16/03/2018;
- n°106 del 23/04/2018;
- n°211 del 21/08/2018;
- n°225 del 10/09/2018;

RITENUTO di dover rettificare le predette ordinanze sostituendo il soggetto gestore del servizio di raccolta delle macerie;

DISPONE

- 1) la rettifica delle ordinanze sopra richiamate sostituendo la società Picenambiente s.p.a, con la società COSMARI s.n.c. in qualità di soggetto gestore del servizio di raccolta delle macerie;
- 2) che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
- 3) che la presente ordinanza sindacale sia depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto ai sensi dell'art.1 comma 2-septies della legge n. 45 del 10.04.2017;
- 4) copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - al C.C.R. Marche – Soggetto Attuatore;
 - alla Prefettura uffici di Ascoli Piceno;

- al Servizio ITE della Regione Marche - PF. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Ascoli Piceno
- alla stazione dei Carabinieri di Montegallo (AP)
- alla Procura delle Repubblica di Ascoli Piceno
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

Dalla Casa Comunale, li 23/10/2018

IL SINDACO

Sergio Fabiani

